

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE ACCORDO TRA I COMUNI DI BUSTO GAROLFO (MI) E PARABIAGO (MI) PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, ARTICOLO 3 – BIS).	<i>Nr. Progr.</i>	56
	<i>Data</i>	22/04/2025
	<i>Seduta NR.</i>	17

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE ACCORDO TRA I COMUNI DI BUSTO GAROLFO (MI) E PARABIAGO (MI) PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, ARTICOLO 3 – BIS).

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 15/04/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027, il cui Allegato 6 definiva, tra l'altro, il piano assunzionale del personale del Comune di Busto Garolfo (Mi) dal quale si evince la necessità di procedere con assunzioni di dipendenti che, a vario titolo, dovranno essere sostituiti;

Richiamata altresì la nota prot. n. 6222 del 14/03/2025 con la quale il Comune di Busto Garolfo (Mi) ha manifestato interesse nei confronti di una proposta di sottoscrizione di apposito accordo con il Comune di Parabiago (Mi), proposta avanzata dall'innanzi richiamato Ente che garantirebbe al Comune di Busto Garolfo (Mi) la possibilità di ottenere collaborazione nella gestione delle selezioni di personale, nonché nell'utilizzo delle riveniente graduatorie;

Vista la bozza di accordo come trasmessa dal Comune di Parabiago (Mi) – ns prot. n. 007763 del 03/04/2025;

Attesa, pertanto, la necessità di approvare l'allegato accordo tra i Comuni di Busto Garolfo (Mi) e di Parabiago (Mi) per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti locali;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane, nonché il parere dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie in relazione alla spesa che si andrà a sostenere come riveniente dall'art. 6 dell'accordo ("Rapporti finanziari");

Attesa altresì la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato accordo tra i Comuni di Busto Garolfo (Mi) e di Parabiago (Mi) per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti locali (Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3 – bis);
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, a sottoscrivere l'allegato accordo;

3. di autorizzare altresì l'ufficio personale, una volta sottoscritto l'accordo in questione, a trasmettere la documentazione al Comune di Parabiago (Mi), onde concludere l'intero iter procedurale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4[^] comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 22/04/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **56** del **22/04/2025**

OGGETTO

APPROVAZIONE ACCORDO TRA I COMUNI DI BUSTO GAROLFO (MI) E PARABIAGO (MI) PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, ARTICOLO 3 – BIS).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 18/04/2025

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

Data 18/04/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO

**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ
DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE
DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

(Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-*bis*)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del comune di Parabiago sono presenti:

Per il Comune di Parabiago il Dirigente _____, autorizzato con delibera di Giunta Comunale n ... del

Per il Comune di _____ il _____, autorizzato con delibera Giunta n..... del

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3-*bis*, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla Legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli Enti Locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- il comma 2, del citato articolo 3-*bis*, d.l. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- il Comune di Parabiago intende far ricorso a tale innovativa modalità di selezione e assunzione del personale facendosi promotore con gli Enti Locali del territorio circostante in virtù dell'obbligo aggregativo imposto dalla legge e dell'opportunità di dividerne gli oneri finanziari e procedurali con altre pubbliche amministrazioni potenzialmente interessate.

Tutto ciò premesso e considerato, approvano il seguente accordo, composto da n. 11 articoli, come appresso riportati.

**Articolo 1
Finalità ed ente capofila**

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale del Comune di Parabiago e degli Enti Locali sottoscrittori del presente accordo.
2. A tale fine, il Comune di Parabiago e gli Enti locali sottoscrittori del presente accordo intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-*bis*, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora solo: *decreto*), dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dal Comune di Parabiago.

Articolo 2

Modalità di gestione delle selezioni

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, il Comune di Parabiago potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli Enti locali aderenti (art. 23 CCNL 16/11/2022), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato;
2. La verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima area e profilo professionale ai fini dell'assunzione, nonché la fase di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 del decreto) e di formazione della graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura dei posti disponibili (comma 4, decreto), restano di esclusiva competenza di ogni Ente locale aderente per le proprie assunzioni.
3. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3

Categorie e profili delle selezioni

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione, oggetto delle attività da attuare ai sensi del presente accordo riguarderanno i seguenti profili e aree del comparto delle Funzioni locali:
 - Area degli istruttori,:**
 - profilo Istruttore Amministrativo contabile;
 - il profilo di Agente di Polizia locale;
 - il profilo di Istruttore tecnico;
 - Area dei funzionari**
 - il profilo Funzionario amministrativo contabile;
 - il profilo di Funzionario tecnico;
 - il profilo di Funzionario di Polizia Locale
 - il profilo di Assistente Sociale.
2. Il Comune di Parabiago si riserva di avviare ulteriori selezioni, rispetto a quelle previste al comma precedente, i cui elenchi di idonei potranno essere utilizzati dai Comuni aderenti al presente accordo.
3. Le procedure di selezione terranno conto della possibile diversità terminologica nella definizione dei profili presso i diversi Enti Locali sottoscrittori dell'accordo al fine della più ampia possibilità di utilizzo.
4. Il Comune di Parabiago, con cadenza annuale, provvederà all'aggiornamento degli elenchi per tutte le selezioni del precedente comma 2. In coerenza con la durata triennale del presente accordo, l'aggiornamento annuale viene garantito per i successivi due anni dalla prima selezione. Tale termine potrà essere prorogato previa intesa tra gli enti aderenti.
5. L'aggiornamento degli elenchi degli idonei e l'esclusione degli idonei assunti a tempo indeterminato dagli enti locali e dal Comune di Parabiago, viene curato da quest'ultimo, mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e nella sezione del sito web *Amministrazione trasparente*> *Bandi di concorso*, nel rispetto delle norme sulla privacy, previa segnalazione degli enti che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato.

Articolo 4

Procedure di selezione

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dal Comune di Parabiago tra soggetti interni e/o esterni;
2. I Comuni aderenti garantiscono a titolo gratuito la partecipazione del proprio personale nell'ambito delle Commissioni.
3. La commissione viene presieduta, di norma, da un Dirigente del Comune di Parabiago o suo delegato, in caso di assenza o impedimento.
4. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione;
5. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e relativa legge di conversione, nonché delle norme del regolamento per l'accesso agli impieghi, tempo per tempo in vigore nel Comune di Parabiago.
6. Le procedure di selezione per la formazione dell'elenco degli idonei, conformi alle prescrizioni regolamentari in materia di accesso agli impieghi del Comune di Parabiago, sono effettuate mediante lo svolgimento di una prova scritta integrata da una eventuale prova orale.

Articolo 5

Utilizzo dell'elenco degli idonei

1. L'Ente locale, dopo la sottoscrizione del presente accordo, potrà predisporre un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco formato dal Comune di Parabiago, indicando:
 - a) il profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
 - b) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
 - c) le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
 - d) la data della prova selettiva scritta o orale prescelta ovvero le modalità di comunicazione della stessa;
 - e) le modalità per la presentazione della richiesta degli idonei che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del curriculum vitae;
 - f) la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco;
 - g) il termine entro il quale aderire.
2. Il termine minimo concedibile per l'adesione dovrà essere di 15 gg in caso di assunzioni a tempo indeterminato e di 7 gg in caso di assunzioni a tempo determinato;
3. Il Comune di Parabiago si impegna a pubblicare l'interpello del Comune in apposita sezione del proprio sito web Amministrazione trasparente > Bandi di Concorso.
4. A conclusione dell'interpello indetto dall'Ente locale, questo comunicherà gli esiti al Comune di Parabiago ed il nominativo del soggetto che sarà assunto a tempo indeterminato, che sarà pertanto cancellato dall'elenco degli idonei.
5. Il Comune di Parabiago provvederà ad aggiornare l'elenco che sarà sempre visibile sul proprio sito web nella medesima sezione di cui al comma 2.
6. In caso di assunzione a tempo determinato gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interpelli a tempo determinato o indeterminato.
7. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri Enti né per posti diversi da quello per cui era lo stesso era stato bandito.
8. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell'interpello fossero cancellati dall'elenco per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro Ente che avesse attinto dallo stesso, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente decadono dalla graduatoria.

Articolo 6

Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti ovvero valorizzati qualora non dovuti; affidamento incarichi a Ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate, annualmente, dal Comune di Parabiago.
2. Gli Enti sottoscrittori dell'accordo riconoscono al Comune di Parabiago, in qualità di Ente capofila e in ragione dell'onere a questi spettante per la creazione di elenchi di idonei e di aggiornamento degli stessi, un rimborso forfettario annuo di € 0,15 ad abitante come risultanti al 31.12.2024.
Inoltre, l'utilizzo effettivo degli elenchi determinerà un rimborso variabile, commisurato al numero degli idonei assunti, pari a € 200,00 per ciascuno di essi.
3. Competono al Comune di Parabiago le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso che è stata fissata nell'importo massimo di € 10,00 per la partecipazione alla selezione. Conseguentemente nessuna tassa di concorso sarà richiesta dal Comune per la partecipazione all'interpello.

Articolo 7

Durata, recesso

1. Il presente accordo è valido per un massimo di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato, per identico periodo con provvedimento espresso degli Enti associati; il diritto all'utilizzo degli elenchi è limitato al periodo di vigenza triennale dell'elenco stesso dell'accordo. L'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, con la scadenza dell'elenco degli idonei;
2. Il recesso di un Ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno quattro mesi e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso.

Articolo 8

Trattamento dati personali

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati;
2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.
3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al

trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 9 **Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli Enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte del Comune di Parabiago.

Articolo 10 **Contenziosi**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Busto Arsizio.

Articolo 11 **Esenzione bollo e registrazione**

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto:

Comune di Parabiago _____

Comune di _____